

Testo a fronte



**Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8**

**Riordino dell'organizzazione turistica regionale**

**Proposta di legge n. 104/12**

Interventi normativi alla Legge Regionale numero 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), di iniziativa del Consigliere Regionale Giuseppe Graziano

<p style="text-align: center;"><b>Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8</b> <b><i>Riordino dell'organizzazione turistica regionale</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposta di legge n. 104/12</b> <b><i>Interventi normativi alla Legge Regionale numero 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo)</i></b></p>
<p><i>...Omissis</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 <i>(Direttore tecnico)</i></p> <p><del>1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni,</del></p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><b>Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo</b></p> <p><b>1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata all'istituenda figura del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".</b></p> <p><b>2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:</b></p> <p><b>a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;</b></p>

~~attestato dal datore di lavoro. 2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di~~

**b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.**

**3. Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un'unica agenzia di viaggi.**

~~viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.~~

Art. 30

*(Albo provinciale dei direttori tecnici)*

- ~~1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:~~
- ~~a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;~~
  - ~~b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;~~
  - ~~c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in~~

Art. 30

**Abilitazione e requisiti del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo**

- 1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata, dalla Regione Calabria, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal successivo comma 2.**
- 2. I requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sono stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) e sono così suddivisi:**

<p><del>possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto 23 novembre 1991, n. 392;</del></p> <p><del>d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.</del></p> <p><del>2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.</del></p>	<p><b>a. Requisiti soggettivi, stabiliti dall'articolo 2 comma 2 ed articolo 8 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</b></p> <p><b>b. Requisiti formativi, stabiliti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</b></p> <p><b>c. Requisiti linguistici, stabiliti dagli articoli 4,5 e 6 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</b></p> <p><b>3. L'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio ha validità su tutto il territorio nazionale.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art.32 <i>(Competenze delle Province)</i></p> <p>1. Le Province esercitano le funzioni relative a: a) (abrogata); b) (abrogata);</p>	<p style="text-align: center;">Art.32 <b>Competenze delle Province e della Regione</b></p> <p>1. Le Province esercitano le funzioni relative a: a) (abrogata); b) (abrogata);</p>

- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
- d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
- e) (abrogata).

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
- d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
- e) (abrogata).

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

**6. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è prerogativa e competenza della Regione Calabria, così per come stabilito dall'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.**

**7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle Linee**

	<p><b>guida approvate in data 16 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>(L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento)</i></p> <p>1. <del>I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.</del></p> <p>2. <del>Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.33</b></p> <p><b><i>Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento</i></b></p> <p><b>1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche, invero guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione ed un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.</b></p> <p><b>2. I titolari di abilitazione per l'esercizio della professione Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza e comunque valida su tutto il territorio nazionale, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.</b></p>